

**PARTE PRIMA****SEZIONE I****Regione Calabria  
LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 16

**Differimento della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009  
e s.m.i.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. L'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. concernente "La denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" è differita al 1° luglio 2012.

2. Il regolamento regionale attuativo n. 18/2009 entrerà in vigore contestualmente alla legge.

**Art. 2**

1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009, continuerà ad attuarsi quanto disposto dal decreto n. 18866 del 29 dicembre 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici ed Infrastrutture.

**Art. 3**

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 30 giugno 2011

**Scopelliti**